

PRATICA N.4327

ISTITUTO AUT.PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I N A C A S A

BRINDISI = LOCALITA' CASALE = C A N T I E R E 2011 =

Impresa: SCHIAVONE Samuele fu Luca -

R E L A Z I O N E S U L L E R I S E R V E

L'Impresa Schiavone Samuele che eseguì i lavori per il cantiere 2011 lotto "F" in Brindisi, località Casale, in data 25.11.1951 a pag.29 del registro di contabilità, firmava con riserva e sotto la stessa data scioglieva la medesima. In pari data aveva firmato lo stato finale dei lavori con uguale riserva trascrivendola integralmente.

La Direzione dei lavori in data 5.12. respingeva in blocco tutte le richieste.

Le riserve della Impresa sono tre:

- 1) la terza riserva riguarda la richiesta, in base all'art.16 del Capitolato Speciale di appalto, della revisione dei prezzi: non é in questa sede che la riserva può essere discussa.
- 2) la 1ª riserva si riferisce al riconoscimento di un compenso a corpo che, secondo la richiedente, sarebbe dovuto

in virtù dell'art.11 del Capitolato Speciale.

- 3) la 2^a riserva riflette la rivalsa del pagamento della imposta generale sull'entrata, in quanto secondo l'impresa, non essendo la Gestione Ina Casa una Amministrazione diretta^{ed} autonoma dello Stato, né un Ente per legge ad esso equiparato, in virtù dell'art.6 della legge 19.6.1940, n.762, spetta ad essa committente l'onere del pagamento della tassa. Né, secondo sempre l'impresa, tale obbligo spettante alla Gestione Ina veniva trasferito all'impresa in virtù di clausole precise contenute nelle norme di Capitolato speciale di appalto.

La Direzione dei lavori con sua relazione in data 3.10.1951 respingeva sia per diritto che per equità, le riserve, rimettendosi, per quella concernente la revisione dei prezzi, alle decisioni superiori. =

Il Collaudatore osserva:

L'Impresa si accorge di essere lesa nei suoi diritti proprio alla fine dei lavori; in occasione (in data 25.11.1951) dell'emissione dell'ultimo stato di avanzamento, mentre fin dal 28.8.1950 aveva cominciato a riscuotere la 1^a rata di acconto. =

Orbene per la specifica *natura* della materia oggetto del contendere l'impresa doveva subito rendersi conto, all'atto del 1° stato di avanzamento, del danno che riceveva dalla errata applicazione, da parte della Stazione Appaltante,

delle clausole di Capitolato Speciale e *contractual* in
quanto:

- a) l'applicazione dell'I.G.E. cominciò ad operare sin dalla
riscossione del 1° stato di avanzamento in data 25.11.
1951;
- b) il compenso a corpo ~~non~~ fu incluso nelle voci del suc-
cennato 1° stato di avanzamento, compenso il quale segue
costantemente l'importo dell'avanzamento dei lavori nel-
la aliquota afferente al loro progressivo ammontare ed
in relazione a quello globale stabilito sull'importo
totale dei lavori.

Era quindi dovere dell'impresa, in sede di firma del 1° sta-
to di avanzamento in data 25.11.1951, e successivi, inserire
le relative riserve.

Infatti l'art. 54 del R.D. 25.5.1895, n. 350 sul "Regolamento
direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Sta-
to" è così formulato:

"Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appal-
tatore con o senza riserva nel giorno che gli viene presenta-
to" Non vi è dubbio quindi che le riserve furono iscritte
tardivamente e che quindi esse, in linea di diritto non pos-
sono essere accolte per decadenze di termini.

Pur tuttavia in linea equitativa, volendo procedere all'esa-
me di esse si fa notare:

2° riserva - rivalsa I.G.E. -

Il Capitolato Speciale di appalto (che fu l'unico atto preso in esame dalle imprese prima dell'offerta di ribasso) allo art.5 secondo comma dice: "L'Impresa é tenuta al pagamento di ogni imposta e tassa". In verità la dizione é troppo generica per essere chiara. E' bensì vero che nel contratto di appalto all'art.8 vengono chiariti gli oneri dell'Impresa e precisamente "Le spese tutte del presente contratto, per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altro inerente, le imposte e tasse presenti e future, compresa la imposta generale sull'entrata sono ad esclusivo carico della impresa ecc.ecc." Ma il contratto é susseguente alla gara di appalto e quindi può essere giustificato il dubbio, all'atto della gara, dell'impresa circa l'esenzione dell'I.G.E..=

Comunque la stessa Impresa aveva a sua disposizione una arma formidabile cioè rifiutare la firma del contratto per l'inclusione di condizioni, a suo parere, sconosciute all'atto della determinazione del ribasso d'asta, cosa che invece essa non fece e ciò implica l'accettazione di un onere (sia pure in un primo tempo dubbio), ma certo ed operante dopo la firma del contratto.=

Inoltre l'impresa ha un secondo grave torto e cioè:

per quanto nel Capitolato Speciale all'art.5 non si faccia alcun riferimento al Capitolato Generale Ina Casa, ^{era logico} in quanto in realtà l'Ina Casa é la vera committente, prevedere che nel contratto di appalto esso avrebbe dovuto in qualche modo sal=

tare fuori (come di fatto avvenne ~~ma~~ nelle premesse del contratto). Di tale capitolato speciale del luglio 1950 se ne ~~conoscere~~ l'esistenza (la pubblicazione é del febbraio 1950) e se anche, come asserisce l'impresa, non era in visione presso l'Istituto delle Case Popolari di Brindisi, essa, nel suo interesse, avrebbe dovuto a qualunque costo (ed il Capitolato é in vendita a sole L.300) studiare gli oneri e le condizioni generali in esso contenute.

Se ciò avesse fatto avrebbe agevolmente visto che nello art.20 del predetto capitolato generale nella parte riguardante "oneri e responsabilità dell'appaltatore" viene stabilito chiaramente che sono a carico dell'impresa l'imposta di consumo, l'imposta generale sull'entrata e tutte le altre imposte presenti e future ecc.ecc..

Non può, per quanto sopra esposto, essere presa in considerazione la riserva che si rigetta.=

1^ Riserva - Pagamento del compenso a corpo -

Nell'art.11 del Capitolato Generale si parla di compenso a corpo generico, ma non si fissa la cifra di esso, in quanto l'importo relativo é sbarrato da due linette, quindi é logico che esso sia nullo; né d'altra parte nell'art.2 del Capitolato se ne fa alcuna menzione nel prospetto delle varie categorie di lavoro, ove, invece, avrebbe dovuto, come importo, essere incluso; non si ritiene accettabile la riserva e si rigetta.

Da tutto quanto sopra se ne deduce un utile insegnamento* e si voglia l'occasione per fare le seguenti osservazioni: Tutte le Stazioni appaltanti e nel caso specifico quella di Brindisi dovrebbero tenere presente, nelle eventuali future gare di appalto, di inserire nei Capitolati Speciali e cioè nell'unico atto a disposizione delle imprese per la formulazione del ribasso d'asta, quanto appresso:

- 1) esplicito riferimento al Capitolato Generale della Gestione Ina. Nel caso specifico di Brindisi all'art.5 del Capitolato Speciale ove è detto: si richiamano tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Generale per gli appalti di opere pubbliche dipendenti dal Ministero dei LL.PP. ecc. basta aggiungere: "nonché quelle contenute nel Capitolato Generale della Gestione Ina Casa".
- 2) Nel 2° comma dello stesso art.5 ove si dice "l'Impresa è tenuta al pagamento di ogni imposta e tassa" basta aggiungere, magari sottolineato, ed "al pagamento dell'imposta generale sull'entrata".
- 3) Nell'art.8 nel 2° comma sopprimere la parte riguardante il "compenso a corpo" ed anzi l'art.11 sopprimerlo addirittura ed aggiungere in fondo ad esso o con postilla in calce "nell'appalto in oggetto non si darà luogo ad alcuna corresponsione di compenso a corpo".

Se tutto quanto sopra sarà attuato, ed è augurabile che lo sia, in futuro si stroncheranno nelle imprese illusioni più

o meno giustificate e si eviteranno la formulazione di
riserve con evidente sollievo dell'ing. Direttore dei lavori,
delle Stazioni appaltanti, della Gestione Ina Casa e dei
Collaudatori. =

Brindisi, li 29 AGO. 1952

IL COLLAUDATORE